

Comune di Bussolengo  
Provincia di Verona

**CAPITOLATO D'ONERI**

***Per la concessione in uso degli impianti sportivi  
comunali per l'organizzazione  
di attività sportive ricreative per minori  
Anno 2020***

Bussolengo, 04/06/2020

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
F.to Antonella Morbioli

**ART. 1**  
**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione di parte degli impianti sportivi comunali da utilizzarsi per l'organizzazione e realizzazione di attività sportive ricreative per minori, per ragazzi dai 6 ai 14 anni organizzato in modo da offrire ai frequentanti un periodo di quattro settimane, in orario antimeridiano, di attività e di avviamento alla pratica sportiva.

**ART. 2**  
**DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha la durata dal 29 giugno al 28 agosto 2020, senza possibilità di rinnovo.

**ART. 3**  
**MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

La concessione sarà affidata in base all'esame dei seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) <b>TARIFFE APPLICATE ALLE FAMIGLIE</b>                  | <b>MAX 50 PUNTI;</b> |
| 2) <b>SCONTI PER FRATELLI</b>                              | <b>MAX 35 PUNTI;</b> |
| 3) <b>CANONE CONCESSORIO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI</b> | <b>MAX 15 PUNTI;</b> |

**1) TARIFFE APPLICATE ALLE FAMIGLIE MAX 50 PUNTI COSI' SUDDIVISI:**

A) Tariffa settimanale: massimo 15 (quindici) punti come segue: al massimo ribasso offerto sull'importo a base d'asta fissato in **Euro 60,00**, viene attribuito il punteggio massimo, agli altri ribassi un punteggio decrescente in ordine direttamente proporzionale, utilizzando quale parametro idoneo la seguente formula:

$$X = \frac{B \times C}{A}$$

Dove:

A= massimo ribasso offerto;

B= ribasso preso in considerazione

C= punteggio massimo prefissato

X= punteggio da assegnare al ribasso B

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

B) Tariffa bisettimanale: massimo 15 (quindici) punti come segue: al massimo ribasso offerto sull'importo a base d'asta fissato in **Euro 110,00**, viene attribuito il punteggio massimo, agli altri ribassi un punteggio decrescente in ordine direttamente proporzionale, utilizzando quale parametro idoneo la seguente formula:

$$X = \frac{B \times C}{A}$$

Dove:

A= massimo ribasso offerto;

B= ribasso preso in considerazione

C= punteggio massimo prefissato

X= punteggio da assegnare al ribasso B

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

C) Tariffa per ogni ulteriore settimana: massimo 20 (venti) punti come segue: al massimo ribasso offerto sull'importo a base d'asta fissato in **Euro 55,00**, viene attribuito il punteggio massimo, agli altri ribassi un punteggio decrescente in ordine direttamente proporzionale, utilizzando quale parametro idoneo la seguente formula:

$$X = \frac{B \times C}{A}$$

Dove:

A= massimo ribasso offerto;

B= ribasso preso in considerazione  
C= punteggio massimo prefissato  
X= punteggio da assegnare al ribasso B  
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

## 2) SCONTI PER FRATELLI MAX 35 PUNTI

**Lo sconto offerto non potrà essere inferiore al 5%, pena l'esclusione della procedura.**

A) Sconto secondo fratello: massimo 20 (venti) punti come segue: al massimo ribasso offerto sulle tariffe stabilite, viene attribuito il punteggio massimo, agli altri ribassi un punteggio decrescente in ordine direttamente proporzionale, utilizzando quale parametro idoneo la seguente formula:

$$X = \frac{B \times C}{A}$$

Dove:

A= massimo ribasso offerto;  
B= ribasso preso in considerazione  
C= punteggio massimo prefissato  
X= punteggio da assegnare al ribasso B

B) Sconto terzo fratello: massimo 10 (dieci) punti come segue: al massimo ribasso offerto sulle tariffe stabilite, viene attribuito il punteggio massimo, agli altri ribassi un punteggio decrescente in ordine direttamente proporzionale, utilizzando quale parametro idoneo la seguente formula:

$$X = \frac{B \times C}{A}$$

Dove:

A= massimo ribasso offerto;  
B= ribasso preso in considerazione  
C= punteggio massimo prefissato  
X= punteggio da assegnare al ribasso B

C) Sconto oltre terzo fratello: massimo 5 (cinque) punti come segue: al massimo ribasso offerto sulle tariffe stabilite, viene attribuito il punteggio massimo, agli altri ribassi un punteggio decrescente in ordine direttamente proporzionale, utilizzando quale parametro idoneo la seguente formula:

$$X = \frac{B \times C}{A}$$

Dove:

A= massimo ribasso offerto;  
B= ribasso preso in considerazione  
C= punteggio massimo prefissato  
X= punteggio da assegnare al ribasso B

## 3) CANONE CONCESSIONARIO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI MAX 15 PUNTI;

Al concorrente che avrà offerto la massima percentuale di aumento, sul canone di concessione a base d'asta di **Euro 1.800,00 oltre all'IVA se dovuta**, sarà attribuito il punteggio più alto. I punteggi delle altre offerte verranno attribuiti utilizzando quale parametro idoneo la seguente formula direttamente proporzionale:  $X = \frac{b \times 15}{a}$

dove:

A= massima percentuale in rialzo offerta;  
B= percentuale presa in considerazione;  
X= punteggio da assegnare.

**ART. 4**  
**SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA**

Possono partecipare alla selezione:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i concorsi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costruiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. N. 13/2006;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016;
- g) associazioni, enti e altri organismi legittimati in base alla vigente normativa;
- h) associazioni di promozione sociale, iscritte agli appositi albi, con finalità statutarie idonee all'oggetto dell'appalto;
- i) cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali con sede nel territorio nazionale rientranti nelle seguenti categorie:
  1. cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione A o C dell'Albo istituito dalla Regione Veneto;
  2. cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione A o C di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito);
  3. cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali non iscritte all'Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purchè in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo della Regione Veneto.

**ART. 5**  
**DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI**

Gli impianti oggetto della presente concessione sono i seguenti:

- a. Palestra "Aldo Moro" sita in Via C.A. Dalla Chiesa;
- b. Palestra "M. Curie" sita in Via C.A. Dalla Chiesa
- c. Pista di atletica sita c/o impianti sportivi di Via Molinara;
- d. Spazio polivalente sita c/o impianti sportivi di Via Molinara
- e. Zona verde sita c/o impianti sportivi di Via Molinara fra il campo da softball e il campo di tamburello.

Gli impianti saranno nella disponibilità della ditta concessionaria dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 8,00 alle ore 13,00, precisando che fuori dagli orari predetti gli impianti saranno a completa disposizione dell'Amministrazione Comunale; in ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere gli impianti predetti fuori dagli orari sopra citati e altri impianti ad eventuali richiedenti per iniziative o attività similari.

**ART. 6**  
**PAGAMENTO CANONE**

Il canone di concessione, quale risultante dall'esito della gara, dovrà essere versato, in un'unica soluzione, presso la tesoreria comunale c/o Banco BPM Spa – Agenzia di Bussolengo – entro e non oltre il 31 Luglio 2020.

**ART. 7**  
**CAUZIONI E GARANZIE**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, il concessionario presterà cauzione per complessivi EURO 2.000,00 con una delle seguenti modalità:

- 1 – Deposito delle somme in numerario;
- 2 – Fideiussione bancaria;
- 3 – Deposito titoli di stato;
- 4 – Polizza assicurativa rilasciata dall'Istituto autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. La cauzione potrà essere trattenuta in caso di omesso versamento dei contributi delle assicurazioni sociali da parte della ditta concessionaria, in misura pari all'ammontare dell'omesso versamento.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione. Se la cauzione è depositata in titoli di stato, l'Amministrazione potrà, senza formalità, venderla per mezzo di un notaio o di un agente di cambio.

La ditta concessionaria sarà obbligata a reintegrare la cauzione, della quale l'Amministrazione ha dovuto valersi, entro venti giorni dall'invito dell'Amministrazione.

Le fideiussioni dovranno essere rilasciate da Istituto di credito di cui all'art. 54 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni. Le polizze fideiussorie dovranno essere emesse da primari Istituti assicurativi ai sensi della Legge n. 1 del 03/01/1978.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la espressa condizione che il fidejubente è tenuto a soddisfare la obbligazione a semplice richiesta del Comune di Bussolengo, senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1957 del Codice Civile.

La cauzione sarà svincolata solamente dopo la verifica che l'impianto si trova in perfette condizioni, ed in assenza di inadempienze contrattuali di qualsiasi natura da parte del concessionario.

## **ART. 8 COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE**

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato la Ditta concessionaria si impegna ad attivare tutte le misure e tutti gli accorgimenti necessari ad impedire o prevenire fatti che causino danni all'ambiente, alle persone o alle cose sia del Comune, sia di terzi. La stessa è civilmente e penalmente responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati a persone, animali o cose durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, e terrà sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità o azione possa essere intentata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi di cui trattasi.

L'Impresa concessionaria ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi di massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00.

Copia della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata al Comune.

## **ART. 9 STIPULA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI**

La ditta concessionaria è tenuta a presentare entro 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera di commissione, pena la revoca della concessione, i documenti richiesti. Il termine suddetto è perentorio.

La ditta concessionaria è obbligata inoltre a prendere in consegna gli impianti a semplice richiesta del Comune entro il termine di giorni 20 dalla data di comunicazione del provvedimento di assegnazione, pena la revoca della concessione, anche nelle more della stipula del contratto.

## **ART. 10 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA**

Sono a carico della ditta concessionaria:

- a) l'impiego di personale in possesso di idonei titoli per l'organizzazione di attività sportive ricreative per minori;
- b) le spese necessarie per il personale addetto alla gestione del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la ditta concessionaria medesima ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- c) la raccolta delle iscrizioni;
- d) corrispondere gli stipendi e provvedere alle assicurazioni sociali del personale addetto secondo i contatti di lavoro e norme in vigore e provvedere a tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi connessi alla gestione degli impianti;
- e) dotarsi del materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione a norma di Legge;
- f) attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento delle attività;
- g) materiale didattico;
- h) redigere, alla fine della stagione, apposita relazione consuntiva che dovrà essere trasmessa all'ufficio Patrimonio entro 30 giorni dal termine del servizio, contenente il rendiconto circa l'attività svolta;
- i) la realizzazione di un percorso formativo a tutto il personale che la ditta impiegherà durante l'espletamento del servizio;
- l) gli oneri derivanti dall'osservanza delle linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni, allegato 2 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 55 del 29/05/2020 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- m) pulizia e sanificazione degli spazi concessi.

La ditta concessionaria dovrà garantire l'integrità ed il buon uso degli spazi utilizzati per l'espletamento del servizio in oggetto.

La ditta concessionaria, prima della stipula dell'atto di concessione, dovrà presentare la dichiarazione del possesso dei requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio COVID-19.

Il Comune potrà provvedere alla vigilanza ed al controllo sul servizio e sulla condizione degli spazi assegnati utilizzati per l'espletamento del servizio a mezzo di personale dipendente, all'uopo, incaricato.

#### **ART. 11 OSSERVANZA D. Lgs. 81/2008**

La ditta concessionaria è obbligata all'osservanza di tutte le norme previste dal D. L.gs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 12 PERSONALE**

Gli operatori che prestano la propria attività per l'esecuzione del servizio non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune.

Il Comune non ha responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato dovessero subire o procurare ad altri.

#### **ART. 13 TARIFFE**

La ditta concessionaria provvederà direttamente alla riscossione delle tariffe quali risultanti dell'esito della gara.

#### **ART. 14 RESPONSABILITA'**

E' a carico della ditta concessionaria ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi concessi.

La ditta concessionaria dovrà indicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del coordinatore responsabile ed ogni eventuale successiva variazione.

Resta inteso che il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi, nell'ambito della gestione di cui trattasi.

E' inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente, da chiunque comunque causato, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dalla gestione, sotto il profilo civile e penale.

#### **ART. 15 PENALITA' E REVOCA**

In caso di inadempienza degli obblighi assunti, il Comune contesterà l'infrazione o l'omissione alla concessionaria, la quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatogli o comunque nel più breve tempo possibile.

Per ogni infrazione od omissione la ditta concessionaria, indipendentemente dall'obbligo di ovviare ad essa, sarà passibile di penalità pecuniaria, avente carattere disciplinare di entità variabile da un minimo di EURO 250,00 (duecentocinquanta) ad un massimo di EURO 1.500,00 (millecinquecento) da comminarsi da parte del Dirigente Area Servizi Tecnici in proporzione alla rilevanza dell'inadempienza riscontrata.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la ditta avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro giorni 10 (dieci), sulle quali l'Amministrazione Comunale deciderà in via definitiva nei trenta giorni successivi.

In caso di gravi infrazioni, di mancanze od omissioni nei confronti degli utenti del servizio o danni arrecati agli impianti dati in concessione, potrà essere anche revocata la concessione degli impianti.

#### **ART. 16 RECESSO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Qualora si sviluppino focolai di COVID-19, che comportino la sospensione delle attività, il concessionario potrà recedere dalla concessione, senza applicazione di penale alcuna e il canone, quale

risultante dall'esito della gara, è comunque dovuto in misura riproporzionata, sulla base del numero di settimane di attività effettivamente svolte.

#### **ART. 17 DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE**

La concessione è disciplinata dalle seguenti norme.

- a) è vietata ogni forma anche parziale di sub-concessione;
- b) dovrà essere redatto apposito verbale di consegna degli impianti ed attrezzature in contraddittorio tra le parti. La ditta concessionaria si impegna a riconsegnare gli stessi in perfetta efficienza e nelle medesime condizioni in cui sono stati presi in consegna, salvo il normale deperimento derivante all'uso; allo scopo sarà redatto, in contraddittorio, apposito verbale;
- c) il concessionario potrà avvalersi di attrezzature ed arredi di sua proprietà dandone debita comunicazione al Servizio Patrimonio che provvederà, esperiti gli accertamenti del caso, a rilasciare il debito nulla osta; resta inteso che, al riguardo, nulla spetta al concessionario;
- d) il comune, tramite i propri incaricati, può accertare in qualsiasi momento la regolare esecuzione del contratto;
- e) al concessionario è vietato ammettere all'interno dell'impianto, fotografi, cine e tele operatori che svolgano attività nei confronti dell'utenza, senza preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Bussolengo;
- f) il concessionario dovrà sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale lo svolgimento di ogni altra iniziativa non prevista nel presente Capitolato.

#### **ART. 18 SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese contrattuali, derivanti dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.

#### **ART. 19 DOMICILIO**

Il concessionario ai sensi e per gli effetti della presente concessione dovrà eleggere domicilio presso la propria sede legale.

#### **ART. 20 CONTROVERSIE**

Ogni controversia in materia di esecuzione del contratto resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del foro di Verona.

#### **ART. 21 TITOLARITA' DEI SERVIZI ED INFORMAZIONE**

L'ufficio competente per la gestione del procedimento è l'ufficio Patrimonio. Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Morbioli Antonella.

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per la gestione amministrativa dell'iniziativa oggetto del presente capitolato ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l'ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di partecipare alla presente procedura.

I dati non saranno oggetto di comunicazione.

Il titolare del trattamento è il Comune di Bussolengo, con sede in Piazza XXVI Aprile n. 21. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.